Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità

(Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO)1

Modifica del ... 1 8. OKT, 2012

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ordina:

I

L'ordinanza del 24 novembre 2006² sulla garanzia di origine è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 1d capoverso 6 e 1e capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sull'energia (OEn),

Art. 2 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a

- ² Il periodo di produzione determinante per la registrazione dell'elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA e a un mese civile, un trimestre civile o un anno civile per gli altri impianti.
- ³ Concerne solamente il testo francese.

Art. 3 Registrazione dell'impianto di produzione

¹ La base per la registrazione dell'impianto è costituita dai dati di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettere c-f. I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore. Per gli impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 30 kVA e per gli impianti che dispongono di un contratto ai sensi dell'articolo 28a della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'energia, è sufficiente una certificazione da parte dell'esercente del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore.⁵

- Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 17 ago. 2011, in vigore dal 1ºott. 2011 (RU 2011 4103).
- 2 RS 730.010.1
- RS 730.01
- RS 730.0
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2008 (RU **2008** 1221).

1 2012-1292

- ² L'organismo di rilascio verifica regolarmente i dati dell'impianto e i dati di produzione registrati. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione di cui al capoverso 1.
- ³ Il produttore deve comunicare immediatamente all'organismo di rilascio ogni variazione relativa ai dati dell'impianto di produzione in questione.

Art. 3a Eccezioni all'obbligo di registrazione dell'impianto e di rilascio delle garanzie di origine

Gli impianti in esercizio al massimo per 50 ore l'anno non sono soggetti all'obbligo di registrazione. Per tali impianti non è richiesto neppure il rilascio di garanzie di origine.

Art. 6 Disposizioni transitorie

- ¹ Fintanto che non è disponibile, come organismo di rilascio, un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi dell'articolo 21*a* capoverso 1 lettera a OEn e finché la regolare esecuzione della presente ordinanza non può essere assicurata altrimenti, l'UFE conferisce a un altro organismo competente un'abilitazione limitata nel tempo al rilascio delle garanzie di origine.
- ² Nel caso di impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 300 kVA, messi in esercizio prima del 1º gennaio 2013 e con un consumo proprio (alimentazione ausiliaria inclusa) non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, nella garanzia di origine può essere registrata, in deroga all'articolo 2 capoverso 3 lettera a, l'energia immessa (principio della misurazione delle eccedenze).
- ³ Su domanda, l'UFE può esonerare dall'obbligo di registrazione di cui all'articolo 1*d* capoverso 2 OEn gli impianti disattivati definitivamente entro la fine di giugno del 2014.

П

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

18. OKT. 2012

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard